Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

20/2016
Febbraio/10/2016 (*)
Napoli 17 Febbraio 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 1 del 20 Gennaio 2016, chiarisce, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori, che il requisito dell'interesse da parte del datore di lavoro appartenente ad un "contratto di rete" è equiparato a quello di società appartenente ad un gruppo.

La Confindustria ha avanzato istanza d'interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del Lavoro in ordine alla **corretta interpretazione** dell' **art. 30, D.Lgs. n. 276/2003**, recante la **disciplina in materia di distacco** dei lavoratori.

In particolare, è stato chiesto se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga **nell'ambito di un gruppo di imprese**, sia possibile considerare il **requisito dell'interesse** del distaccante in termini pressoché **analoghi** a quanto espressamente dettato dal legislatore al comma 4-ter, dell'art. 30 citato, ovvero nell'**ambito di imprese** che abbiano sottoscritto un **contratto di rete.**

Come noto, l'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 sancisce che: *"l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*.

Il distacco è, quindi, una particolare forma di decentramento e flessibilità lavorativa, in quanto consente di porre rimedio a particolari e temporanee esigenze produttive di un'azienda diversa da quella presso la quale il lavoratore è impiegato. E' possibile effettuare il distacco purché sussistano le seguenti tre condizioni:

- **l'interesse** del datore di lavoro;
- **la non definitività** della prestazione di lavoro presso il distaccatario;
- **la titolarità in capo al distaccante** del rapporto di lavoro, che permane quale obbligo retributivo e contributivo mentre il potere direttivo, di controllo e disciplinare si trasferisce in capo al distaccatario.

Orbene, la legge 9 agosto 2013 n. 99, di conversione del D.L. n. 76/2013 ha aggiunto all'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 **il comma 4 – *ter***, che sancisce: *"**Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa** che abbia validità ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, **l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente** in forza dell'operare della rete ...."*.

Ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta, quindi, sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (*cfr*. ML circ. n. 35/2013) senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò, in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.

L'aggregazione in **gruppo di imprese** si caratterizza, invece, ferma restando l'autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all'art. 2359 cc. (id: società controllate e collegate).

In ragione di quanto sopra, il Ministero del Lavoro con la risposta **all'Interpello n. 1 del 20 gennaio 2016** ha dichiarato che **anche nel gruppo di imprese** è condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al **raggiungimento di un unitario risultato economico** che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.

Appare, pertanto, possibile, concludono i tecnici del Dicastero del Welfare, ritenere che, **in caso di ricorso all'istituto del distacco** tra le **società**

appartenenti al medesimo gruppo di imprese, **l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo, analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore nell'ambito del contratto di rete.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PDN